



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione
Coordinamento AGENZIA ENTRATE

Via Soderini, 2 - 00186 Roma - tel. 06/32652551
entrate.uilpa.it - entrate@uilpa.it

Al Direttore del Personale

Al C.U.G. Agenzia delle Entrate

Oggetto: Interpretazione del novellato c. 5 ter dell'art. 55 septies del d.lgs. n. 165/2001. Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

A seguito della registrazione alla Corte dei Conti della Circolare n. 2/2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica, avente pari oggetto, codesta Agenzia ha già diffuso la richiamata Circolare e si è pedissequamente adeguata al suo contenuto con nota del 1° aprile u.s..

Si evidenzia che nella predetta circolare viene interpretato il novellato art. 55 septies, comma 5 ter del D.Lgs. n. 165/2001, che recita: "*Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica*".

La scrivente O.S. ritiene che l'interpretazione fornita dalla Funzione Pubblica sia, in realtà, fuorviante rispetto al dettato normativo.

Infatti, la norma ribadisce che anche in caso di visite, terapie, etc., si è in presenza di "assenza per malattia" e, dunque, che tale assenza vada giustificata esclusivamente dalla "...attestazione (n.d.r.: d'aver sostenuto la visita), anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione".

In concreto, il termine "permesso", inserito nella norma in sostituzione del precedente termine "assenza", in realtà, non cambia la natura di "assenze per malattia" delle fattispecie richiamate dal citato art. 55 septies, dal comma 1 al comma 6.

La finalità dell'inserimento del termine "permesso", secondo questa O.S., è quella di evidenziare il concorso dell'attestazione e il relativo controllo. Contrariamente, qualora la finalità fosse in linea con l'interpretazione fornita dalla Funzione Pubblica, ci troveremmo in presenza di un articolo 55 septies trasformato in ibrido e contenente per la maggior parte l'istituto dell'assenza per malattia e, al comma 5 ter, invece, l'istituto del permesso.

Saremmo, quindi, in presenza di una grave violazione della norma costituzionale riguardante il "diritto alla salute", con particolare riferimento all'art. 32 della Costituzione, non sottoposto ad alcuna preventiva condizione di natura amministrativa. L'art. 32 recita, infatti: "*La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana*".

Cosicché, qualsiasi intervento – anche giustificato dal contrasto al fenomeno dell'assenteismo – che dovesse limitare la prevenzione delle malattie, la cura fisica della persona e, in generale, il diritto alla salute, sarebbe in violazione delle garanzie Costituzionali poste a tutela della salute.

Si evidenzia, inoltre, che **la finalità del contrasto al fenomeno dell'assenteismo, nell'ambito del Pubblico Impiego, viene raggiunta – per ciò che riguarda la malattia e i casi assimilati - attraverso le decurtazioni salariali previste, senza bisogno di ulteriori limitazioni dei diritti dei lavoratori, in quanto sarebbero da considerare fortemente vessatori.**

Tutto ciò considerato, distinguere la visita specialistica, in concomitanza di malattia – che per esempio al momento delle visite o analisi potrebbe essere silente – o, in augurabile assenza di questa, è una grave lesione del citato diritto alla salute.

Non va dimenticato, inoltre, che ogni tipo di analisi o visita, a tutt'oggi, non è esente dal pagamento della prestazione sanitaria (quantomeno del c.d. "ticket") e che, quindi, gravano su economie familiari ormai allo stremo. Ragion per cui, immaginare che si possa usufruire, per semplice perverso assenteismo, l'*escamotage* delle visite specialistiche o delle analisi, per "marinare" il lavoro, questo sì è davvero perverso!!

Inoltre, la Circolare invita, in alternativa dell'ormai "cassato" (dalla circolare ma non dalla norma) riconoscimento dell'assenza per malattia in costanza di cure mediche, all'uso di altri istituti contrattuali, quali la banche delle ore, i permessi personali o, si presume, anche delle ferie (per citare, in pratica, gli unici a cui si può ricorrere).

Tale circostanza, appare alla Scrivente O.S., ulteriore elemento di possibile lesione del diritto alla salute e cura che, di fatto, verrebbe quotidianamente ad essere sottoposto alla discrezionalità (solo amministrativa... si spera) del responsabile d'ufficio del lavoratore che, secondo la normativa vigente, può negare l'autorizzazione al permesso personale o alle ferie subordinando l'interesse del lavoratore alle esigenze di servizio.

In una evenienza del genere, si subordinerebbe, quindi, l'inderogabile diritto alla salute ad una generica "esigenza di servizio" con possibili conseguenti danni alla stessa integrità fisica "dell'uomo" ancor prima che del "lavoratore".

Senza considerare, infine, che, l'eventuale utilizzo delle ferie da parte del lavoratore, per questa finalità, snatura tale istituto che, diversamente, è previsto per il recupero psico-fisico.

Da ultimo la Scrivente richiama la circostanza che, su richiesta di altra sigla sindacale, codesto C.U.G. è intervenuto, con nota del 25 marzo u.s., sulla materia delle assenze per visite mediche, etc..

In tale contesto, sebbene con riferimento all'utilizzo dell'istituto dei permessi retribuiti e perorando condivisibili conclusioni, codesto Comitato diede interpretazione ritenendo l'inciso "permesso", del novellato comma 5 *ter*, fosse necessariamente ed esclusivamente riferibile ai permessi retribuiti.

Per i motivi descritti in precedenza, sulla base di una più opportuna interpretazione sistematica dei commi da 1 a 6 dell'art. 55 *septies* e sulla circostanza, tra l'altro, che, di fatto, il quesito posto da altra O.S. era antecedente alla modifica normativa del più volte richiamato comma 5 *ter*, si ritiene non condivisibile il punto sostenuto da codesto C.U.G. che ha valutato che il termine "permesso" sia necessariamente ascrivibile ai "permessi

retribuiti” escludendo con ciò, di fatto, la circostanza che il comma sia soprattutto ascrivibile all’ipotesi di malattia per visite e cure specialistiche.

Tutto ciò premesso ed esposto si chiede, ognuno per le proprie competenze,

a codesta Agenzia: di voler sospendere la penalizzante interpretazione fin quando l’attuale Ministro della Funzione Pubblica confermi o confuti la previsione della circolare n.2/2014.

Comunque e/o in subordine, di voler impartire adeguate disposizioni alle strutture dipendenti affinché i lavoratori vengano agevolati nell’utilizzo dei necessari istituti contrattuali senza che vengano subordinati a generiche esigenze di servizio.

In tal senso, voglia condividere con le OO.SS. – su tutto il territorio nazionale – la corretta e completa introduzione anche dell’istituto della banca ore ex art. 88 del CCNL.

A codesto CUG: di voler supportare, con proprio autorevole parere ed intervento, le tesi della scrivente UILPA Entrate a tutela dei lavoratori.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Roma, 04 aprile 2014

*Il Coordinatore Generale
UIL PA Entrate
Renato Cavallaro*